

lì, 26.4.2024

*Ai Sig.ri Sindaci / Presidenti di enti soci e convenzionati
Ai Segretari generali
Ai Responsabili UTC / Gare e contratti*

Oggetto: ANAC TENTA L’AFFONDO CON ASMELE CONSORTILE, 93MILA EURO DI MULTA E SOSPENSIONE IMMEDIATA DELLA QUALIFICAZIONE

Dal 1° luglio scorso, nelle gare sopra determinate soglie, è scattato l’obbligo di qualificazione per Stazioni appaltanti e Centrali di committenza. Questi devono dimostrare il possesso di requisiti soggettivi (numero di dipendenti stabilmente addetti, le relative qualifiche, la loro formazione, l’esperienza professionale, ecc.), mediante autodichiarazione. Quelli oggettivi (numero e tipologia di gare svolte) vengono attribuiti da ANAC, che li preleva dalla propria Banca dati dei Contratti pubblici.

Una falsa autodichiarazione comporta conseguenze di rilievo penale e ciò dovrebbe scongiurare il rischio di abusi. In ogni caso, l’art. 63, comma 11ⁱ del Codice, prescrive: *Costituiscono gravi violazioni le dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti.* Tocca ad ANAC accertarli e, nel caso, *irrogare una sanzione entro il limite minimo di 500 euro e il limite massimo di 1 milione di euro e, nei casi più gravi, disporre la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta.* Insomma, una “pistola fumante” nelle mani di ANAC, subito inaugurata verso ASMELE Consortile, ben nota perché rea di delitto di lesa autorità - peraltro non contemplato nel nostro Ordinamento - per aver tutelato gli interessi degli associati, evidenziando ambiguità e contraddizioni in troppe pronunce e **mettendo in discussione la stessa autorevolezza dell’Autorità.**

Eppure stavolta Asmele Consortile si è limitata ad autodichiarare il possesso dei requisiti soggettivi e si è trovata, il primo luglio scorso, qualificata da ANAC al massimo livello. Sono poi scattati i controlli su 180 Enti che hanno presentato la domanda di qualificazione, la maggioranza dei quali, rileva ANAC, *ha provveduto a modificare o cancellare la domanda presentata.* Brutto segno, ma ASMELE Consortile non ci ha nemmeno pensato. In compenso, le è stata dedicata una lunga e articolata istruttoria, condotta con il supporto del nucleo interno della Guardia di Finanza e conclusa con una corposa delibera di censura, [la n. 195 del 23 aprile](#) comminando **93mila euro di multa e la sospensione della qualificazione con effetto immediato.**

Il problema, per ANAC naturalmente, è che in delibera non c’è nemmeno un accenno a dichiarazioni *dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti*, che avrebbero legittimato la sanzione o la sospensione. ANAC nemmeno provvede a trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica, cui pure è tenuta in caso di riscontro di falsa dichiarazione. L’Autorità contesta, invece e diffusamente, la comprova dei requisiti oggettivi, ovvero il numero e la tipologia delle gare svolte che ci ha attribuito per iscriverci nell’Elenco delle Centrali di committenza qualificate. Insomma, **contesta sé stessa** e fornisce ampia motivazione al riguardo, richiamando di nuovo tutte (quasi) le “criticità” sollevate in 11 anni di ininterrotta attività, assegnando valore prescrittivo a norme e interpretazioni totalmente superate non soltanto dalla Direttiva 24/2014/UE ma anche dal codice 50/2016, prima e dal codice 36/2023, poi, e dal T.U. Società Pubbliche, del tutto ignorato, che pure ci hanno portato a divenire la più grande Centrale dei Comuni italiani, con quasi 8.000 gare pubblicate e 8 miliardi di transato.

Ma ANAC, per irrogare la sanzione o la sospensione, non può invocare l’art. 63, comma 11,

che si applica solo se sono accertate *gravi violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo*. Non certo in presenza di ripensamento della stessa Autorità, che prima attribuisce i requisiti oggettivi e poi li contesta. In questo caso, occorre che ANAC, che pure lamenta di non essere riuscita finora a inibire l'attività di ASMELE Consortile, individui qualche altra norma, qualche altra violazione che la legittimi a intervenire.

Ci difenderemo, come sempre, continuando a rimarcare il persistere di un pregiudizio immotivato nei nostri confronti. O meglio motivato con argomentazioni improbabili se non esilaranti. Insomma, ANAC si comporta come il vigile appostato dietro all'albero pronto a colpire il suo avversario dichiarato, mentre col varo del nuovo codice si autodefinisce *"non più il vigile che ti ferma quando hai commesso eccessi di velocità, ma il tutor"*.


Nel merito, in delibera, oltre alla ennesima riproposizione di argomentazioni troppe volte confutate in diritto e in fatto, emergono illazioni e atteggiamenti pregiudizievoli, in relazione ai quali, stavolta, non escludiamo la denuncia penale, appena avuta conferma di praticabilità da parte dei nostri legali.

Provvederemo, altresì, **all'impugnativa del provvedimento avanti al TAR, chiedendo la sospensione cautelare "ante causam", per scongiurare ogni rischio di blocco delle attività per migliaia di Comuni Soci o convenzionati.**

In ogni caso, ai sensi dell'art. 63, comma 12, se la qualificazione viene meno o è sospesa, le procedure in corso sono comunque portate a compimento. Per quelle in pubblicazione, nelle more delle decisioni del Giudice, **continueremo a operare per tutte le gare per le quali siano necessari i requisiti di qualificazione** attraverso accordi organici di collaborazione con le SA/Centrali qualificate della rete associativa, nella logica della sussidiarietà e dell'efficienza dei processi di acquisto riconosciuta da EIPA e Commissione Europea e certificata dagli standard internazionali UNI EN ISO 9001 e 37001 per la qualità gestionale e per la prevenzione della corruzione.

Cordiali saluti.

Amministratore delegato
Dott. Michele Iuliano



ⁱ **Art. 63, comma 11:** *In nessun caso i soggetti interessati possono comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione ricorrendo ad artifici tali da eluderne la funzione. L'ANAC, per accertati casi di gravi violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo, può irrogare una sanzione entro il limite minimo di 500 euro e il limite massimo di 1 milione di euro e, nei casi più gravi, disporre la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta. **Costituiscono gravi violazioni le dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti**, ivi comprese, in particolare:*

- a) *per le centrali di committenza, la dichiarata presenza di un'organizzazione stabile nella quale il personale continui di fatto a operare per l'amministrazione di provenienza;*
- b) *per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, la dichiarata presenza di personale addetto alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto impegnato in altre attività;*
- c) *la mancata comunicazione all'ANAC della perdita dei requisiti.*